



Sentenza n. 63/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere

Guido Tarantelli

Primo Referendario – relatore –

nella pubblica udienza del giorno **24 febbraio 2026** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **24307** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **40139** relativo all'esercizio 2021, reso da Vizzari Giuseppe Roberto (VZZGPP68S18I139N), in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella "Società Fincalabra Spa".

Nella pubblica udienza del 24 febbraio 2026, udita la relazione del giudice relatore, primo referendario Guido Tarantelli, sentito il pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott.ssa Federica Pallone, che concludeva come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l'amministrazione.

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione n. 94/2025, il Magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell'agente contabile Vizzari Giuseppe Roberto rendicontata sul *conto giudiziale n. 40139 (esercizio 2021)*, da lui presentato in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella "Società Fincalabra

	Spa”.	
	Nella narrativa della relazione si riferiva di una serie di irregolarità ed anomalie,	
	in specie:	
	a) per ciò che riguarda il decreto n. 4181 del 14.04.2022 (Registro decreti	
	dirigenziali), con il quale la gestione è stata parificata, rilevava che	
	sullo stesso è stata apposta la dicitura “ <i>copia informatica conforme ai</i>	
	<i>sensi dell’art. 23 – bis del CAD e s.m.</i> ”, senza però che la predetta	
	dicitura fosse stata sottoscritta digitalmente come previsto dal CAD e	
	dalle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei docu-	
	menti informatici;	
	b) contestava, altresì, l’assenza della qualifica di agente contabile del sig.	
	Vizzari Giuseppe Roberto alla luce della pronuncia della Corte costi-	
	tuzionale n. 59/2024.	
	Pertanto, nelle conclusioni dell’atto il Magistrato relatore proponeva l’improce-	
	dibilità della gestione.	
	2. Con decreto presidenziale n. 236 del 20 giugno 2025, ritualmente notifi-	
	cato, insieme alla relazione di irregolarità, all’amministrazione, per il tramite	
	di quest’ultima all’agente contabile, e al P.M., è stata fissata l’udienza di di-	
	scussione del giudizio per il giorno 24 febbraio 2026.	
	3. All’udienza del 24 febbraio 2026, non sono comparsi né l’agente conta-	
	bile, né un rappresentante dell’amministrazione; il pubblico ministero conclu-	
	deva per l’improcedibilità del giudizio.	
	Quindi la causa era trattenuta in decisione.	
	4. In punto di diritto, il Collegio ritiene che debba dichiararsi la improcedi-	
	bilità del giudizio per le ragioni che seguono.	
	2	

	Riguardo alla prima contestazione non può che prendersi atto dell'assenza di un	
	valido atto di parifica. A tale proposito è utile chiarire che solo il deposito del	
	conto giudiziale parificato costituisce l'agente dell'amministrazione in giudi-	
	zio a norma dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c. Inoltre, ai sensi dell'art. 618	
	del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti	
	con le scritture detenute dall'amministrazione costituisce un elemento impre-	
	scindibile per il deposito del conto stesso presso le competenti Sezioni giuri-	
	sdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso (Corte dei	
	conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, pa-	
	rere n. 4/2020).	
	Circa la sussistenza della qualifica di agente contabile, dagli accertamenti effet-	
	tuati dal magistrato istruttore, tramite estrazione della visura camerale storica	
	della società Fincalabra Spa dal portale TELEMACO INFOCAMERE, è pro-	
	vato che il sig. Vizzari Giuseppe Roberto, nell'esercizio oggetto di verifica, ri-	
	vestiva la carica di componente del consiglio di amministrazione della mede-	
	sima società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge della Regione Cala-	
	bria 5 ottobre 2007 n. 22 (<i>I soggetti nominati o designati dalla Regione o pro-</i>	
	<i>posti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti de-</i>	
	<i>gli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle società a parteci-</i>	
	<i>pazione regionale sono, a tutti gli effetti, agenti contabili a materia e rispon-</i>	
	<i>dono, in tale qualità, della corretta gestione societaria. Gli stessi devono sup-</i>	
	<i>portare adeguatamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azionista, ren-</i>	
	<i>dere annualmente il conto con le modalità e termini stabiliti dalla Giunta re-</i>	
	<i>gionale e sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti nel rispetto</i>	
	<i>della legislazione statale in materia, ferme restando le responsabilità previste</i>	
	3	

	<i>dal codice civile</i>) dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della	
	Corte costituzionale n. 59/2024, perché in contrasto con l’art. 117, secondo	
	comma, lettera l), della Costituzione.	
	Tale disposizione individuando come agenti contabili, e quindi legittimati pas-	
	sivi nel giudizio dinanzi a questa Corte dei conti, soggetti che non hanno la di-	
	sponibilità delle partecipazioni della Regione nelle società (e che non possono	
	averne, per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di ammi-	
	nistrazione di tali società) risulta essere in evidente contrasto con i principi della	
	legislazione statale, che individuano come agente contabile il soggetto che ha il	
	“maneggio” dei beni oggetto del conto giudiziale, e quindi, trattandosi nel caso	
	concreto di partecipazioni societarie, i soggetti appartenenti all’ente proprietario	
	che hanno la disponibilità dei diritti di socio (cfr. all’art. 20, lettera c, dell’art.29,	
	dell’art.32, dell’art.178 del r.d. n. 827 del 1924; art. 9 comma 2 TUSP, d.lgs.	
	175/2016; art. 137 c.g.c., d.lgs. 174/2016).	
	La intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 8 della legge della	
	Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 non consente più di affermare la qualità	
	di agente contabile <i>ex lege</i> del convenuto (Vizzari Giuseppe Roberto), in qua-	
	lità di componente del consiglio di amministrazione della società e quindi con-	
	segnatario <i>ex lege</i> delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella	
	“Società Fincalabra Spa” né può affermarsi che lo stesso possa comunque con-	
	siderarsi agente contabile di fatto, non avendo maneggio nel senso suddetto	
	(come del resto presupponeva lo stesso art. 8 dichiarato incostituzionale, che	
	obbligava gli “agenti contabili” suddetti – amministratori e sindaci delle società	
	– a “supportare adeguatamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azioni-	
	sta”).	
	4	

	Pertanto, non avendo il convenuto la qualità di agente contabile e quindi la le-	
	gittimazione passiva <i>ad causam</i> , il presente giudizio va dichiarato improcedi-	
	bile.	
	Ovviamente, dato che la dichiarazione di improcedibilità non definisce il giudi-	
	zio in ordine alla regolarità delle gestioni in esame, i conti su tali gestioni do-	
	vranno essere resi da soggetto diverso, che ha avuto l’effettivo “maneggio” delle	
	partecipazioni nel 2021. L’amministrazione regionale è, conseguentemente, te-	
	nuta a garantire l’esatto adempimento della disciplina recata dagli artt. 137 e	
	seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo	
	alla sua parificazione, ferme restando le competenze della Procura erariale in	
	materia di attivazione del giudizio per resa di conto nei confronti del soggetto	
	legittimato passivamente in caso di inadempimento.	
	5. In considerazione della natura officiosa del giudizio, del fatto che la pre-	
	sente decisione si fonda su questioni pregiudiziali, e che le parti non si sono	
	costituite, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defi-	
	nitivamente pronunciando:	
	- dichiara improcedibile il giudizio sul conto giudiziale in epigrafe;	
	- nulla per spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.	
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026.	
	Il relatore Il Presidente	
	Guido Tarantelli Domenico Guzzi	
	<i>Firmato digitalmente</i> <i>Firmato digitalmente</i>	
	5	

[illegible]